

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI ROMA
389 Vg
n. 9837 Crenologie
1862 ref.

Composto da

Dott. Massimo Crescenzi	Presidente
Dott. Lucia Fanti	Giudice
Dott. Luciana Sangiovanni	Giudice ed.
dott. Martinelli e Castello	Esperti

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n.9898/09 deliberato nella camera di consiglio del
giorno 19/3/10, vertente

tra

BARBARA MASSIMO, elettivamente domiciliata in Roma, largo del Teatro
Valle 6 presso lo studio dell'avv.to Bracci che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

ricorrente-

e

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in persona del Presidente
Lorenzo Del Boca, elettivamente domiciliato in Roma, via Rossini 18, presso lo
studio dell'avv.to Gioia Vaccari giusta delega in atti;

-resistente-

Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio

Con l'intervento del PM

oggetto: impugnazione della decisione n 72/08 del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti di rigetto del ricorso avverso la delibera dell'Ordine dei
Giornalisti del Lazio

Svolgimento del processo

2010

7

Con atto depositato il 14/7/09, ritualmente notificato, Barbara Massimo ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione pronunciata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti n78/08 con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso la delibera del 29/9/07 emessa dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio che aveva provveduto a respingere la sua domanda di iscrizione all'albo dei giornalisti, Elenco Pubblicisti; chiedeva quindi che il Tribunale adito accertasse il suo diritto alla iscrizione all'albo dei pubblicisti con ordine al Consiglio regionale del Lazio di accoglimento della domanda di iscrizione (cfr. ricorso);

in particolare censurava la decisione del Consiglio dell'Ordine regionale che aveva sindacato il contenuto degli articoli ("80 articoli pubblicati sul periodico Novella 2000 , dove la ricorrente cura una rubrica dedicata agli oroscopi ..." - cfr. ricorso -) in violazione degli artt 31 e 34 del regolamento di esecuzione e dell'art 35 della legge 69/63 che non consentono al consiglio dell'ordine di sindacare il contenuto degli articoli redatti dall'aspirante pubblicista , ma soltanto di verificare il numero e la retribuzione percepita;

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda, assumendo che il Consiglio Regionale non aveva travalicato i propri compiti, ma solo verificato che "si tratta di attività non attinente alla professione di giornalista" (cfr. memoria) ;

sentite le parti all'udienza del giorno 19/3/2010 , la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nella camera di consiglio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve respingersi;




premette il Collegio che l'art 35 della legge professionale, nella indicazione delle modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, dopo avere indicato i documenti richiesti all'aspirante pubblicista, testualmente prevede che i documenti prodotti: " ... comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni";

la verifica della sussistenza dell'attività giornalistica da parte del Consiglio dell'Ordine è altresì riconosciuta dall'art 34 del regolamento di attuazione della legge ordinamentale che testualmente dispone, al primo comma, : " Ai fini della iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento di attività giornalistica nell'ultimo biennio "; all'ultimo comma poi prevede : "Il Consiglio Regionale o Interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati";

così individuato il quadro normativo di riferimento, rileva il Collegio che la decisione del Consiglio Regionale del Lazio, confermata dalla delibera del Consiglio Nazionale in questa sede impugnata, ha legittimamente respinto la domanda di iscrizione della ricorrente, ritenendo che l'attività di redazione degli oroscopi svolta dalla Massimo "... non può essere considerata strettamente giornalistica poiché priva dei requisiti ad essa attribuiti tra cui l'elemento creativo nonché quello di mediazione" (cfr. delibera in atti);

in tale deliberazione non vi è alcuna " ... valutazione di merito capace di risolversi , ..., in una forma di larvata censura" (cfr sentenza Cass 360/2002 citata da parte ricorrente del tutto impropriamente), ma solo una valutazione degli scritti presentati dall'aspirante pubblicista che debbono comunque poter avere, "il



carattere estrinseco proprio di un articolo" (cfr. sentenza citata) , senza alcun giudizio qualitativo sul loro contenuto;

nel caso di specie la redazione di una rubrica di oroscopi non è riconducibile all'attività giornalistica che è caratterizzata , come è noto, "dalla creatività , originalità e dalla autonomia della informazione , nonché dalla funzione di mediazione tra il fatto di cui si acquista conoscenza e la diffusione di esso mediante scritto , grafico o visivo" (cfr Cass Sez. Lav. 536/93) ;

la mera redazione di una rubrica di oroscopi (nel caso di specie neanche personalizzati) , seppur può presentare il requisito della creatività, difetta sicuramente dell'ulteriore elemento della mediazione giornalistica, intesa come attività di interpretazione e valutazione del fatto da parte del giornalista che lo diffonde alla collettività , anche con il proprio apporto creativo;

la domanda di iscrizione all'albo dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti, deve pertanto essere respinta;

spese secondo soccombenza , liquidate in assenza di nota spese

PQM

Respinge il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4750,00 di cui € 1500,00 per diritti ed € 950,00 per spese oltre IVA e CAP come per legge;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 19/3/2010

Il Giudice rel.

IL CANCELLIERE C2

Dr.ssa Cecilia Tancredi

Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, l. 4. DTL. 2010

B. CANCELLIERE C2
Dr.ssa Cecilia Tancredi



[Handwritten signature]

REC. 19/3/2010